

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE

**Azione – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale**

AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI “AL VIA”

Quesiti e Risposte (FAQ)

2 agosto 2018

Indice

1. Requisiti Soggettivi	3
2. Spese Ammissibili	4
3. Intervento Agevolativo	6
4. Presentazione delle domande di partecipazione	7
5. Erogazione dell'intervento finanziario	8
6. Rendicontazione	8

1. REQUISITI SOGGETTIVI

1.1. Come viene definita la dimensione di impresa? Come si raggiungono i massimali concedibili?

Come definito all'articolo 1 dell'Avviso alle Imprese, possono presentare domanda le PMI. Se il Richiedente presenta Domanda secondo il Regolamento di esenzione, la dimensione d'impresa è calcolata secondo quanto disposto dalla disciplina contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014; con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 del Regolamento, rileva ai fini del calcolo dimensionale la presenza di imprese "associate" o "collegate".

In questo Regime il limite massimo di aiuto percepibile dal Richiedente è calcolato, non in relazione a caratteristiche proprie dell'impresa, ma in relazione al Progetto presentato, come percentuale massima della spesa complessivamente ammessa.

Se il Richiedente presenta Domanda secondo il Regolamento *de minimis*, la dimensione d'impresa è comunque calcolata secondo quanto disposto dalla disciplina contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ma la verifica dell'eventuale superamento del massimo concedibile è effettuata con riferimento alla definizione giuridica di "impresa unica", contenuta nell'art. 2 comma 2 del Regolamento 1407/2013.

In questo Regime concorrono al superamento della soglia massima di aiuto concedibile (euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari) gli aiuti percepiti da tutte le imprese che appartengono all' "Impresa unica"; in merito si rileva che, oltre al collegamento derivante da partecipazioni al capitale sociale, rilevano anche altre forme di controllo con influenza dominante quali, a solo titolo esemplificativo: patti parasociali, forme di controllo derivanti da contratto, l'appartenenza a Contratti di rete con personalità giuridica o che prevedano un soggetto dominante.

1.2. Cosa si intende per "sede operativa"?

Ai fini dell'Avviso alle imprese, si considera sede operativa una unità locale indicata in visura camerale corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc..) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa". In fase di presentazione della domanda sarà chiesto di indicare la sede operativa su cui insiste il Progetto, che deve essere la sede in Lombardia.

Qualora un progetto insista su più sedi operative site in Lombardia, in sede di domanda si indicherà la sede sulla quale insiste la prevalenza delle spese e nella Relazione si indicheranno puntualmente le altre sedi operative e l'ubicazione dei rispettivi investimenti.

1.3. Quale codice Ateco è ammissibile e quale formulazione del codice Ateco è considerata valida?

In sede di presentazione della Domanda di adesione all'Avviso AL VIA, è necessario indicare, nella compilazione dei campi di Siage, un codice Ateco di 6 cifre.

I Soggetti richiedenti che avessero in visura camerale un codice Ateco a 2, 3 o 4 cifre potranno, al fine di superare il controllo bloccante, procedere nella compilazione della Domanda inserendo degli zero a completamento, fino all'inserimento della sesta cifra, solo quando la declinazione di codici sottostante all'ultima cifra del loro codice Ateco non include alcun codice Ateco escluso dall'Avviso.

Esempi:

- codice Ateco in visura 26 -> compilazione in Siage 26.00.00 -> codice Ateco ammissibile
- codice Ateco in visura 26.11 -> compilazione in Siage 26.11.00 -> codice Ateco ammissibile

- codice Ateco in visura 49 -> codice Ateco non ammissibile, in quanto l'Avviso esclude il codice Ateco 49.41.00.

In ogni caso, è opportuno che il Soggetto richiedente si rivolga alle Camere di commercio per l'assegnazione del codice Ateco primario, nella formulazione completa a sei cifre, più corrispondente alla propria attività.

2. SPESE AMMISSIBILI

2.1. Qual è la data di ammissibilità delle spese?

Ai sensi degli articoli 10 e 16 dell'Avviso alle Imprese, sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della Domanda e i cui giustificativi siano successivi alla domanda.

SOLO in caso di domanda presentata ai sensi del regolamento di Esenzione, resta valido quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento 651/2014, ovvero che la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad acquistare attrezzature o altro impegno che renda irreversibile l'investimento sia successiva alla presentazione della Domanda; mentre i preventivi sono pacificamente non considerati come atti giuridicamente vincolanti, si fanno invece rientrare tra gli atti giuridicamente vincolanti gli ordini di acquisto che, nella loro formulazione, impegnano l'impresa ordinante.

2.2. Sono ammissibili all'incentivo gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria?

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria

2.3. I canoni di ammortamento rientrano tra le spese ammissibili?

No, si fa riferimento unicamente al costo di acquisto

2.4. Come si concilia la spesa minima prevista in € 53.000 e il finanziamento minimo previsto in € 50.000?

Devono essere contemporaneamente rispettate entrambe le condizioni: il finanziamento deve essere pari ad almeno 50.000€ ed il suo importo pari o inferiore alla percentuale indicata nelle tabelle degli artt. 11 e 17 dell'Avviso alle imprese.

Pertanto, nel caso di contributo in c/capitale pari al 5% l'investimento minimo deve essere pari a 53.000€, nel caso di contributo in c/capitale pari al 15%, il valore minimo delle spese ammissibili sarà pari a €58.823,53, mentre nel caso di un contributo in c/capitale pari al 10% il valore minimo delle spese ammissibili sarà pari a € 55.555,56.

2.5. In merito alla definizione di manifattura 4.0 dei Progetti Incentivanti, è sufficiente che i progetti presentati facciano riferimento ad almeno una delle caratteristiche riportate nell'allegato 4 del Bando o devono sottostare anche a quanto prescritto dalla strategia nazionale di Industria 4.0?

Per potere accedere alla definizione di manifattura 4.0 è necessario che i Progetti rispettino almeno una delle caratteristiche definite nell'Allegato 4. I requisiti per l'Industria 4.0 sono, in alcuni casi, più stringenti pertanto se un investimento rispetta i requisiti dell'Industria 4.0 è molto probabile che rispetti anche quelli previsti da AL VIA per l'ottenimento dell'Incentivo connesso alla manifattura 4.0. In ogni caso la coerenza con i requisiti di cui all'Allegato 4 dell'Avviso alle imprese dovranno essere dimostrati nella relazione di Progetto in fase di presentazione della Domanda e saranno valutati in sede di istruttoria tecnica.

2.6. È possibile rientrare nei Progetti Incentivati se un Progetto è composto da alcuni macchinari rientranti nella definizione di manifattura 4.0 e altri no?

Per potere accedere alla definizione di manifattura 4.0 è necessario che i Progetti (e non i singoli macchinari) rispettino almeno una delle caratteristiche definite nell'Allegato 4. In sede di istruttoria tecnica potrà essere applicato un criterio di "prevalenza".

2.7. Nella voce di costo "opere di impiantistica" è eleggibile un impianto fotovoltaico?

Gli impianti specifici rientrano tra le spese ammissibili se necessari per il conseguimento delle finalità produttive. È pertanto necessario illustrare nella relazione tecnica in che modo l'investimento realizzato concorra alle finalità produttive tipiche dell'impresa.

2.8. È ammissibile a valere sulla Linea Rilancio Aree Produttive un Progetto che preveda l'acquisto di un macchinario da collocare in un immobile inutilizzato che risulti già di proprietà del Soggetto Richiedente o in un immobile inutilizzato acquistato da un soggetto terzo e concesso in locazione al Soggetto Richiedente?

NO, per essere ritenuti ammissibili a valere sulla Linea Rilancio Aree Produttive, i Progetti presentati devono includere un programma di investimento legato ad un piano di riqualificazione e/o riconversione di aree produttive realizzato direttamente dal Soggetto Richiedente nel periodo di ammissibilità delle spese.

Ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, un Progetto che preveda l'acquisto di soli impianti rappresenta un Progetto di Sviluppo Aziendale e non è collegabile ad un Piano di riqualificazione e/o riconversione di un'area produttiva: la collocazione di un impianto in un'area produttiva, seppur sottoutilizzata, non rappresenta necessariamente un programma di rilancio dell'area.

2.9. È ammissibile alla Linea Rilancio Aree Produttive un Progetto di investimento che includa, tra le spese ammissibili, un impianto produttivo da installare in un immobile inutilizzato ai sensi dell'Avviso, senza che il suddetto immobile sia inserito tra le spese ammissibili (ad esempio perché in locazione)?

NO, perché un Progetto possa ritenersi coerente con le finalità generali dell'Avviso alle Imprese AL VIA - Linea Rilancio Aree Produttive è necessario il progetto ricomprenda l'acquisto della proprietà (o diritto di superficie) dell'immobile e la sua rendicontazione all'interno del Progetto. Diversamente si tratta di un Progetto di Sviluppo Aziendale.

2.10. È ammissibile alla Linea Rilancio Aree Produttive un Progetto di investimento che preveda l'acquisto di un terreno il cui utilizzo sia in relazione all'attività d'impresa?

SI, è ammissibile l'acquisto di terreni all'interno della voce e) (acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all'esercizio dell'impresa) alle seguenti condizioni:

- che sia rispettata e certificata ai sensi dell'Avviso (art. 14.5) la condizione di non utilizzo,
- che il terreno abbia una destinazione d'uso produttiva, al momento della domanda,
- che il Progetto descriva in maniera organica e puntuale le finalità dell'acquisto ai fini produttivi dell'azienda richiedente, la correlazione diretta con l'installazione e l'utilizzo dei beni oggetto di investimento di cui alle lettere a) e b) delle spese ammissibili (macchinari, impianti, ...),
- che siano rispettati i vincoli di cui al DPR 196/08 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali; tra questi si segnalano:
 - 1) la percentuale massima ammissibile della spesa in terreni sulla spesa ammissibile totale di progetto non deve essere superiore al 10 per cento, e,
 - 2) l'obbligo di presentare, in sede di rendicontazione, una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei

dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

2.11. È ammissibile l'acquisto di un bene quando il fornitore è un soggetto correlato?

NO, non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate da imprese con rapporti di controllo rispetto ai Soggetti Destinatari come definito ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che venga motivato e documentato che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel mercato.

3. INTERVENTO AGEVOLATIVO

3.1. È possibile richiedere il solo contributo a fondo perduto?

No, come definito agli articoli 11 e 17 l'Intervento agevolativo si compone NECESSARIAMENTE da un Finanziamento a medio lungo termine, assistito da una Garanzia e da un Contributo in conto capitale.

3.2. Cumulabilità/Fruibilità dell'incentivo con altre agevolazioni (es: Iper-ammortamento al 250%).

Con riferimento alla possibilità di fruire dell'Intervento Agevolativo, a valere sulle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche, l'art. 5 "Regime di Aiuto" comma 4 dell'Avviso alle Imprese precisa che:

- è ammessa la cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche (diverse da quelle comunitarie) che si configurino come aiuti di Stato purché tale cumulo non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili ad agevolazione e sia rispettata la soglia massima di agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) del regime di aiuto prescelto nell'ambito della Linea AL VIA (200.000 Euro nel caso il beneficiario abbia optato per il regime de minimis, o in alternativa 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese o il 20% per le Piccole Imprese qualora il beneficiario abbia optato per il regime a valere sul Regolamento in esenzione). **Si suggerisce di porre attenzione ad eventuali vincoli tecnici e operativi (ad esempio le tranches di erogazione del finanziamento) nella strutturazione dell'operazione, che potrebbero, nella pratica, limitare l'utilizzo congiunto di ALVIA e di altre misure agevolative.** Non è ammessa la cumulabilità con agevolazioni comunitarie ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- poiché non espressamente vietata dall'art. 5 dell'Avviso alle Imprese, è ammessa la fruibilità con "misure generali", non costituenti aiuto, quali ad esempio iper-ammortamento e super-ammortamento (rif. Circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate).

Fatto salvo quanto sopra e limitatamente alla sola garanzia, è ammesso il cumulo con altre forme di garanzie pubbliche, fino al massimo dell'80% del valore della quota concessa di Intervento agevolativo a titolo di Finanziamento.

3.3. La definizione delle percentuali di contributo a fondo perduto è a scaglioni?

No, si applica la percentuale indicata sull'intero importo.

3.4. Come è calcolato il tasso di interesse applicato al Finanziamento?

Ai sensi degli artt. 12.B.1 e 18.B.1, il tasso di interesse nominale annuo applicato al Finanziamento sarà determinato sulla base delle proprie metodologie interne di rating in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Richiedente da ciascun Soggetto Finanziatore. Le condizioni del Finanziamento saranno disponibili sui Fogli informativi pubblicati dai singoli Soggetti Finanziatori ed indicheranno, tra le altre informazioni, il tasso massimo applicabile.

In particolare, Finlombarda opererà in qualità di Intermediario finanziario e non verrà pertanto applicato quanto previsto dalla D.G.R. n. 3899/2015 “Determinazioni in merito alle Garanzie Fideiussorie” e smi, poiché entrambi i Soggetti finanziatori (Banca e Finlombarda) effettuano le proprie istruttorie nell’ambito delle proprie autonomie discrezionali, in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

4.1. Quali sono gli intermediari convenzionati e quando andrà indicato l’intermediario prescelto?

Parallelamente alla pubblicazione dell’Avviso alle imprese, in data 14 giugno è stato pubblicato sul BURL l’Avviso pubblico rivolto agli intermediari finanziari per il loro convenzionamento. Il convenzionamento resterà aperto e l’elenco degli intermediari aggiornato sarà reso disponibile sul sito di Finlombarda al seguente link: <http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/alvia>, nonché su SIAGE.

In sede di presentazione della domanda non sarà richiesta l’indicazione dell’intermediario finanziario. Tale scelta dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell’istruttoria tecnica e la scelta dovrà essere effettuata tra gli intermediari che in quel momento risulteranno convenzionati.

4.2. Come posso scegliere il regime di aiuto?

Il Soggetto Richiedente potrà scegliere in sede di presentazione della Domanda il regime di aiuto da applicare. I criteri di scelta possono essere molteplici e dipendono dalle caratteristiche proprie del Progetto e dalla dimensione d’impresa del Richiedente. Tra le differenziazioni previste nell’Avviso alle imprese:

- diversa percentuale di contributo: basata sulla dimensione dell’investimento (*de minimis*), mentre sulla dimensione di impresa (Regolamento d’ esenzione);
- diverso limite massimo di spese ammissibili (massimo 2 ML per *de minimis*, massimo 3ML/6ML per Reg. esenzione);
- richiesta del rispetto dei criteri specifici di innovatività per le domande presentate ai sensi del regolamento di esenzione (definiti nella nota n.4 dell’Avviso alle Imprese).

È disponibile un file per la simulazione dell’intensità di aiuto espressa in ESL per ciascuna opzione ai seguenti *link*:

<http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/alvia>

<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr/bnd-alvia-fesr>

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/impres/accesso-al-credito>

5. EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

5.1. Come avviene l'erogazione dell'Intervento agevolativo?

Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un'unica soluzione a saldo, al termine dell'investimento, mentre l'erogazione del Finanziamento avverrà in due soluzioni: una prima tranche in anticipazione (tra il 20% e il 70% del Finanziamento) e la restante parte a saldo, al termine dell'investimento.

6. RENDICONTAZIONE

6.1. Cosa si intende per giustificativo di spesa e per termine di realizzazione del progetto?

Per giustificativo di spesa si intende il documento attestante la spesa (fattura, atto notarile di acquisto dell'immobile, etc) e la relativa quietanza della spesa sostenuta. Pertanto, il termine di realizzazione del progetto, da cui decorrono i 60 giorni per la rendicontazione di cui all'articolo 26.4 dell'Avviso, coincide con la data più recente relativa all'ultima quietanza/fattura

6.2. Come posso rendicontare un Progetto con termine di realizzazione antecedente alla data di concessione del Contributo e della Garanzia?

Qualora il decreto di concessione del Contributo e della Garanzia sia successivo al termine di realizzazione del progetto, i 60 giorni di cui all'articolo 26.4 decorrono dalla data di concessione del Contributo e della Garanzia. Qualora SIAGE, per tale motivo, non permettesse di completare la rendicontazione, sarà necessario, dopo aver ultimato il caricamento su SIAGE di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione, scrivere a alvia@finlombarda.it segnalando la problematicità che provvederà a richiedere lo sblocco manuale della pratica.